

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE NOTAI IN PENSIONE

Sede dell'Associazione - 00196 Roma - Via Flaminia, 160 Tel. 342.8492981 - e-mail: segreteria@asnnp.it
Redazione del Notiziario - 29121 Piacenza - Via S. Donnino, 23 - Tel. 0523.385.389

REGISTRO DEL TRIBUNALE DI PIACENZA - SEZIONE DI A.P. - TEL. 0523/385389 - INFORMATICA - SEZIONE DI A.P. - TEL. 0523/385389 - PUBBLICITÀ - TEL. 0523/385389

Viene inviato gratuitamente a tutti gli associati e in omaggio al Capo dello Stato, al Presidente del consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e delle due Commissioni di Giustizia, al Ministro ed ai Sottosegretari di Giustizia, ai Presidenti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del

A.S.N.N.I.P. NOTIZIARIO

del Periodico della Cassa Nazionale del Notariato

Fondatore
Comm. dott. Antonino Guidotti
Direttore avv. Alessandro Guidotti

Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ai Presidenti e ai componenti il Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, ai Presidenti dei Consigli Notarili e dei Comitati Regionali o interregionali notarili, alla stampa di categoria.

Possono iscriversi all'Associazione i Notai in Pensione, i Titolari di Pensioni della Cassa Nazionale del Notariato e i Notai in esercizio con 20 anni di anzianità

Chi non voglia più ricevere questa pubblicazione può darne comunicazione ad uno dei recapiti sopra riportati, ai sensi dell'art.21 del Regolamento Europeo 2016/679

L'informativa sul trattamento dei dati personale è reperibile sul portale internet di Asnnp al seguente indirizzo: <https://www.asnnp.it/asnnp/privacy.html>

ASSEMBLEA ANNUALE DELL'A.S.N.N.I.P.

L'Assemblea annuale ordinaria degli iscritti alla nostra Associazione verrà convocata presso il salone delle conferenze del Consiglio Notarile di Roma in Via Flaminia n. 122 - gentilmente concesso per l'occasione - per il giorno **24 giugno 2021** alle ore 9,30 in prima convocazione ed alle **ore 10,30** dello stesso giorno in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente sull'attività svolta nel 2020;
- 2) Bilancio 2020 e Relazione sul bilancio al 31 dicembre 2020;
- 3) votazione sul Bilancio;
- 4) Elezione del Consiglio Direttivo
- 5) Varie ed eventuali.

Gli avvisi individuali portanti l'ordine del giorno dell'Assemblea, unitamente alle relazioni del Presidente e del Tesoriere dell'A.S.N.N.I.P. ed alla sche-

da per la votazione (gli associati possono votare anche per posta) verranno trasmessi al domicilio di ciascun associato a mezzo del servizio postale nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione.

IL PRESIDENTE DELL'A.S.N.N.I.P. SCRIVE ALLA CASSA IN MERITO ALLA TASSAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il dott. Paolo Pedrazzoli il 9 febbraio 2021, prendendo spunto da un interessante articolo di Simona D'Alessio pubblicato il 6 febbraio 2021 sul quotidiano ItaliaOggi (che riportiamo integralmente nelle pagine 3 e 4) in merito alla tassazione degli investimenti della Cassa Nazionale del Notariato, ha inviato al Presidente ed al Direttore della Cassa la seguente lettera.

Caro Presidente,
Ti invio copia di un articolo apparso su ItaliaOggi

del 6 Febbraio ove si riprende l'annosa questione della tassazione dei redditi da investimenti delle Casse ex D.Lgs. n. 509 del 1994.

Il problema era stato sollevato dalla Cassa Nazionale del Notariato (in mancanza di iniziative A.D.E.P.P.) in sede contenziosa con una domanda di rimborso tributi IRPEG versati nel corso degli anni 1997-2001 durante la mia ultima presidenza (la Cassa era assistita dal Prof. Paolo Puri) ed era arrivata a sentenza in Cassazione (dopo le pronunce della Commissione Tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale) che aveva rigettato il nostro ricorso con queste motivazioni: a) in base alla normativa fiscale allora in vigore non vi era esclusione di imposta, b) non era configurabile una doppia imposizione (Cassazione Sez. V^a Sent. 24/7/2013 n. 17961).

La Sentenza non era affatto convincente e faccio presente che la stessa ha riconosciuto di avere deciso su un impianto normativo superato con la modifica apportata all'attuale art. 74 TUIR comma 2 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 art. 38 comma 11 convertito dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 alla stregua del quale non costituisce attività commerciale... b) l'esercizio di attività previdenziali assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici... nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria, norma non applicata nel caso specifico perché ritenuta priva di efficacia retroattiva.

Le Casse continuano peraltro a pagare il 26% di ritenute su cedole da obbligazioni e le imposte su rendimenti da immobili.

L'articolo riprende la risposta del Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio alla domanda del Segretario della Commissione Finanza del Senato Sen. Andrea de Bertoldi (F.d.I.) nel corso di una audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale. La risposta richiama la Sentenza della Cassazione citata e nega per ora esclusione da imposta anche se non esclude completamente il profilo di doppia imposizione.

Pertanto, in sede di riforma fiscale "osserva il Sen. Andrea de Bertoldi sarebbe opportuno chiedere al decisore politico di porvi rimedio".

Per le Casse la questione è di grande rilevanza.

Credo che sia opportuno sollecitare un intervento a livello politico dell'A.D.E.P.P. approfittando della avviata riforma fiscale.

Grazie per la Tua attenzione.

Cari saluti.

*Il Presidente A.S.N.N.I.P.
Paolo Pedrazzoli*

L'A.S.N.N.I.P. SCRIVE AL C.N.N. RIGUARDO LA POLIZZA R.C. DEI NOTAI

Il Presidente della nostra Associazione a fine febbraio 2021 ha inviato alla neo Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato dott.ssa Valentina Rubertelli ed al Segretario del medesimo C.N.N. la seguente lettera, riguardante la polizza di responsabilità civile professionale dei Notai.

Cara Presidente,

Ti scrivo per esporTi un problema che ho già esaminato con il Segretario Notaio Giglio e con il broker assicurativo dott. Moroni.

a) Ti è nota la tendenza giurisprudenziale di Cassazione ormai consolidata che riconosce legittima e fondata la richiesta di risarcimento danno nei confronti del Notaio anche oltre il termine decennale dal compimento del fatto da cui deriva il danno facendo decorrere il termine di prescrizione decennale dal momento in cui il danno provocato dal Notaio è divenuto conoscibile dalla parte.

Questo orientamento comporta conseguenze gravi sia per il cittadino danneggiato sia per il Notaio che sia andato in pensione da più di dieci anni perché ove la richiesta di danno sia fatta oltre i dieci anni dalla cessazione non potrebbe più operare la polizza assicurativa che lo assisteva mentre era in esercizio, che ha come è noto una efficacia limitata a dieci anni successivi alla cessazione (c.d. postuma decennale).

b) È un indubbio merito del Consiglio Nazionale del Notariato aver richiesto nell'ultimo bando di gara che la Polizza di Copertura della Responsabilità Civile Professionale dei notai preveda tra i soggetti assicurati: (cito dalla attuale polizza in vigore dall'1/05/2018 all'1/05/2021)

- lettera b) i Notai che cessano l'attività in corso di vigenza della polizza e i loro eredi, con ultra attività illimitata;
- lettera c) i Notai già cessati entro le 24,00 dell'1 maggio 2018 o i loro eredi per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel periodo di efficacia della presente Polizza, purché per gli stessi non siano già operanti altre coperture assicurative a contraenza del Consiglio Nazionale del Notariato o della Cassa Nazionale del Notariato.

In tal modo si è stabilita una copertura assicurativa per tutti i Notai cessati a prescindere dal momento della cessazione:

- sia per i Notai (e i loro eredi) cessati dopo il 1 maggio 2018;
- sia per i Notai (e loro eredi) cessati prima del 1 maggio 2018, anche se la richiesta di danni avvenga oltre il decennio dalla cessazione e quindi al di fuori dell'efficacia della postuma decennale delle rispettive polizze stipulate mentre erano in esercizio.

Per le ragioni che Ti ho ora esposto, è assolutamente indispensabile che nella polizza di copertura della responsabilità civile professionale dei Notai in corso di rinnovo (con durata sino al 1 maggio 2024) ed in tutte le successive polizze sia mantenuta la previsione tra i soggetti assicurati anche dei Notai già cessati entro le ore 24,00 del 1 maggio 2018 (e loro eredi) negli stessi termini della polizza ora vigente (quindi per i danni richiesti in vigenza della polizza).

In tal modo viene data piena attuazione al dettato legislativo dell'art. 1 comma 139 lettera e) n. 1 e 2 della Legge n. 208/2015 ora trasfuso nell'art. 19 L.N. che prevede: "Il Consiglio Nazionale del Notariato provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile uniformi per tutti i notai...".

È evidente che il cittadino che ha subito un danno ha sempre diritto al risarcimento sia che il danno venga contestato al Notaio in esercizio sia che venga contestato al Notaio che sia cessato (ed infatti, come prevede la norma, l'assicurazione deve coprire la responsabilità civile derivante "dall'esercizio dell'attività notarile").

A nome dell'Associazione che rappresento, Ti chiedo pertanto di far assumere una deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato perché nei bandi per i contratti di assicurazione siano sempre inserite tra gli assicurati le categorie dei Notai cessati previste alle lettere b) e c) dell'attuale polizza.

In tal modo sarebbe rispettato il dettato normativo sopra richiamato, sarebbe garantito il diritto dei cittadini al risarcimento e sarebbe altresì garantita una meritata tranquillità per i Notai cessati e le loro famiglie.

Se lo ritieni opportuno sono a Tua disposizione per un incontro.

Ti rinnovo le mie congratulazioni e gli auguri per un proficuo lavoro.

Grazie e cordiali saluti.

*Il Presidente A.S.N.N.I.P.
Paolo Pedrazzoli*

CASSE DI PREVIDENZA Tassazione degli investimenti

Il quotidiano ItaliaOggi nella edizione del 6 febbraio 2021 ha pubblicato un articolo a firma Simona D'Alessio dal titolo "Ok investimenti tassati al 26%". Nessun collegamento fra l'attività e la contribuzione. La risposta del presidente dell'Upb alla domanda del senatore de Bertoldi.

Ritenendolo di interesse per i nostri Associati, lo pubblichiamo integralmente.

Tassazione sugli investimenti delle Casse di primo pilastro pensionistico al 26% (al pari dei soggetti privati) giustificata, giacché pure se tali ricavi vengono "utilizzati anno per anno per il pagamento delle pensioni dei professionisti, affiancandosi alla raccolta contributiva", non viene ravvisato "generalmente nessun collegamento finanziario e fiscale" tra le attività degli enti sul mercato e "la contribuzione versata dagli iscritti e il calcolo" dell'assegno. È quel che scrive il Presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio (Upb) Giuseppe Pisauro, rispondendo (per iscritto) alla domanda posta dal segretario della commissione Finanze del Senato Andrea de Bertoldi (Fdl) pochi giorni fa, nel corso di un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale (e, in particolare, sulla revisione dell'Irpef).

Il testo, giunto ieri negli uffici di palazzo Madama, e che ItaliaOggi ha potuto visionare in esclusiva, evidenzia quella che viene definita una "complicazione", visto che "si sovrappongono e mischiano due profili giuridici e fiscali diversi: quello dell'iscritto professionista e, poi, pensionato, e quello delle Casse".

A tal proposito, va avanti il documento, le iniziative condotte dagli Enti sui mercati "costituiscono attività la cui soggettività giuridica sorge, e resta in capo alle stesse Casse, con il maturato tassato all'aliquota del 26% (tranne la quota parte relativa ai titoli del debito pubblico, su cui l'aliquota è del 12,5%); su tale questione, viene ricordato, si è già espressa la Corte di cassazione (con la sentenza n. 17961 del luglio 2013), rigettando la richiesta della Cassa Nazionale del Notariato di esentare da imposizione le proprie attività, in quanto sprovviste del fine di lucro, e svolte al solo beneficio previdenziale degli iscritti.

Nella replica dell'Upb non manca la sottolineatura

secondo cui, “quando il tasso di accumulazione dei contributi è in qualche misura collegato ai rendimenti netti degli investimenti che le Casse fanno sui mercati, allora trova un qualche fondamento il sollevato problema della doppia imposizione” fiscale “in capo alle Casse sui redditi da capitale” e, a seguire, gravata sugli associati e sulle loro pensioni; tuttavia, si precisa subito dopo, in tale fattispecie il duplice peso tributario “non riguarda tutti i rendimenti annuali degli investimenti delle Casse” bensì solamente la porzione (definita “eventuale” e “minoritaria”) che gli Organi direttivi degli Enti decidono di “riconoscere” a valere “sul tasso nozionale a cui si accumulano i contributi versati dagli iscritti”.

Insoddisfatto il parlamentare che aveva interpellato l'Ufficio di Bilancio: “Stante la funzione previdenziale ed assistenziale svolta dagli Enti professionali, è assurdo che debbano sottostare al medesimo trattamento tributario della speculazione finanziaria”, afferma de Bertoldi, sostenendo come nella risposta affiori, comunque, “l'ammissione che, almeno in parte il problema della doppia tassazione si pone. Perciò”, conclude, “chiedo al decisore politico di porvi rimedio”.

TERMINI DI PRESCRIZIONE E ASSICURAZIONE

Termini di prescrizione e corrispondente assicurazione di responsabilità professionale per l'attività notarile: connubio imprescindibile per la tutela del cittadino.

La giurisprudenza, che è venuta affermandosi in tempi recenti, in controtendenza con i principi seguiti dalla Suprema Corte per oltre cinquanta anni, ritiene che il termine decennale della prescrizione decorra dal momento in cui il danno provocato è divenuto conoscibile al danneggiato.

Questo nuovo orientamento, ormai consolidatosi, in relazione all'attività professionale del notaio si sostanzia in una responsabilità praticamente sine die, perché si riferisce a danni c.d. lungolatenti.

Si tratta di una materia dai delicatissimi equilibri, in cui vengono a confrontarsi interessi diversi, comunque rispettabili.

Per quanto riguarda il profilo del danneggiato, è da ricordare che l'assicurazione obbligatoria collettiva a carico del Consiglio Nazionale del Notariato è diretta, in primo luogo, a garantire al cittadino una tutela rispetto ai danni derivanti dall'esercizio

dell'attività notarile (art.19 della Legge Notarile “il Consiglio Nazionale provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'attività notarile, **uniformi per tutti i notai...**”). “Esercizio dell'attività notarile”, dunque: parametro oggettivo, aldilà e al disopra dei singoli operatori, secondo una esigenza di parità cui si ricollega la preoccupazione istituzionale di assicurare al cittadino, anche in relazione al disposto dell'art. 3 della Costituzione e alla natura pubblica dell'attività notarile, la possibilità di un risarcimento che non dipenda da singole situazioni pro tempore del pubblico ufficiale (in servizio o in pensione), da difformità patrimoniali o mancanza di solvibilità del responsabile.

Al riguardo, anche la Suprema Corte non ha mancato in materia assicurativa (sentenza 22437/2018 SSUU) di evocare l'interesse “di natura superindividuale di una corretta allocazione dei costi sociali dell'illecito, che sarebbe frustrata ove il terzo danneggiato non potesse essere risarcito del pregiudizio patito a motivo dell'incapienza patrimoniale del danneggiante”, qualora, quest'ultimo sia privo di “idonea” assicurazione”

Con queste premesse e allo stato attuale della materia, è conseguente l'esigenza che la copertura assicurativa di cui è chiamato responsabile il Consiglio Nazionale del Notariato, ovviamente con finanziamento interno e, quindi, a carico della categoria professionale, superi oggi per tutti i notai (e i loro eredi) le precedenti soluzioni che, in corrispondenza dell'indirizzo giurisprudenziale previgente (decorrenza della prescrizione dall'evento dannoso) limitavano la copertura alla cosiddetta postuma decennale, locuzione che aveva senso solo nell'ottica di un termine iniziale certo del decorso del periodo prescrizione.

Per quanto riguarda il profilo del notaio, ne consegue una indiretta (ma provvida) tutela assicurativa, in considerazione del fatto che, come ricordato, non esistendo più termini certi di inizio della prescrizione, teoricamente la responsabilità professionale può protrarsi all'infinito. Tutto questo, volendo tralasciare, sul piano della responsabilità dei professionisti in generale:

- ogni considerazione sugli aspetti giuridico-fattuali, quali ad esempio, l'atteggiarsi della materia in relazione all'evolversi delle normative, sia per il verificarsi del danno, la sua conoscenza, la prova della mancata conoscenza, l'ammontare del nocumento apportato eccetera;
- ogni considerazione su quelle che potrebbero

essere le conseguenze sull'assetto economico delle famiglie che potrebbero venire a perdere ogni elemento di certezza nell'oggi e nel domani e comunque restare limitate in ogni caso nella possibilità di poter contare su disponibilità ereditarie, se non pena il rischio del coinvolgimento di ogni bene personale;

- ogni considerazione sulla materia della certezza del diritto e degli assetti giuridico sociali sia relativamente ai singoli che al quadro generale della convivenza civile.

Sulla materia occorre dare atto al Consiglio Nazionale del Notariato di avere adottato soluzioni intese ad equilibrare l'interesse del cittadino e del professionista di buona fede.

Restano però da correggere, due, a nostro parere non giustificabili, difformità di trattamento, che risultano dall'attuale polizza collettiva:

la prima tra notai in esercizio, cui è consentito l'aumento del massimale assicurativo e la riduzione della franchigia, e notai in pensione e loro eredi ai quali ciò non è concesso, anche se questi ultimi non possono più produrre altri danni essendo soggetti solo ad una responsabilità "residua" che il decorso del tempo rende sempre meno probabile che venga invocata;

la seconda tra notai collocati in pensione durante la vigenza dell'attuale polizza, i quali godono di una copertura "postuma" illimitata e gli altri già in pensione al momento del suo perfezionamento (e loro eredi) per i quali questa copertura illimitata non è prevista.

In tale materia l'ASNIP è fortemente impegnata, come anche appare dalle lettere del suo Presidente agli organi competenti e già pubblicate sia sul Notiziario che sul portale dell'Associazione www.asnip.it, inviate in relazione al rinnovo della polizza di responsabilità professionale per il periodo 2022-2024, attualmente in corso, e per gli anni a seguire.

VALENTINA RUBERTELLI
ELETTA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEL NOTARIATO

La dott.ssa Valentina Rubertelli è stata eletta nel febbraio scorso Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato e resterà in carica sino al 2022.

Succede al dott. Cesare Felice Giuliani ed è la prima donna a diventare presidente dei Notai italiani. Ad affiancarlo con la carica di Vice Presidente è

il dott. Edoardo Bernini, il dott. Francesco Giglio ricoprirà la carica di Segretario del Consiglio.

Valentina Rubertelli nasce a Napoli il 10 maggio 1968. Figlia di padre anestesista e di madre insegnante di lingua francese, non è figlia d'arte, pertanto rientra in quell'83% di Notai che non risultano, a dispetto delle dicerie populiste, figli di Notaio. Frequenta le elementari presso l'Istituto Francese di Napoli "Grenoble" dove acquisisce una conoscenza del francese come madre lingua, prosegue, tra l'altro, con un Liceo Scientifico, consegue il diploma Proficiency di lingua inglese presso il British Council di Napoli per poi iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli e laurearsi nel 1990, in tre anni ed una sessione, con 110 e lode e plauso della commissione; consegue il diploma di specializzazione post laurea in Diritto Civile e, all'età di 26 anni supera il concorso di Notaio conseguendo il 10° posto nella graduatoria nazionale di quel bando.

Si iscrive a Ruolo presso la sede di Reggio Emilia nell'aprile del 1996 ed apre un ufficio secondario prima a Sant'Ilario d'Enza, poi a Cavriago.

Nel 2008, insieme ad altri colleghi tutti accomunati dalla formazione giuridica partenopea, fonda la Scuola di Notariato denominata "Notares" e tiene corsi di tecnica contrattuale e di simulazione di prove tipicamente concorsuali.

È delegato del proprio consiglio notarile presso il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna sin dai primi anni di attività, approdando alla carica di Segretario nell'anno 2010.

Dal 2011, ricopre la carica di Presidente della Associazione Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Dal 2010, è membro della Commissione Conciliazione presso l'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato e, con essa, ha partecipato alla redazione del Manuale della Conciliazione edito dalla ESI, del quale ha redatto la parte dedicata alla tecnica redazionale dell'accordo di conciliazione, quando destinato alla trascrizione nei Registri Immobiliari.

È, infine membro del Gruppo Comunicazione presso il Consiglio Nazionale del Notariato, per conto del quale risponde ai numerosi quesiti pubblicati su quotidiani di informazione via web, a nome del Consiglio Nazionale del Notariato. Partecipa presso il consiglio nazionale al gruppo redazionale delle Guide al Cittadino. Ha tenuto, negli ultimi anni, diversi Convegni in materia civile nonché, naturalmente, sul tema della conciliazione. È diventa-

ta, anche per coerenza, conciliatore professionista nell'anno 2011 ed ha superato la selezione per essere iscritta, come conciliatore, nell'Organismo istituito presso le Camere Arbitrali di Reggio Emilia e Parma.

Il 27 febbraio 2016 è stata eletta per la prima volta Consigliere Nazionale del Notariato per la regione Emilia Romagna ed è stata confermata nel 2019 per il triennio 2019/2022. È Vice Presidente del Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea.

La sua elezione rappresenta un riconoscimento oltre che del suo valore personale anche della rappresentanza femminile nel notariato che, in termini assoluti, si avvia al sorpasso su quella maschile.

L'A.S.N.N.I.P. augura alla dott.ssa Rubertelli ed al suo staff un buon lavoro.

NUOVA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

Dall'inizio del 2021 la sede dell'A.S.N.N.I.P., pur rimanendo al solito indirizzo in Roma Via Flaminia n. 160 nel palazzo di proprietà della Cassa Nazionale del Notariato, si è trasferita dal terzo al quarto piano del medesimo stabile, in un locale per il quale ha recentemente sottoscritto un nuovo contratto di locazione. Il trasferimento ha comportato anche un cambio del numero di telefono della segreteria che è: 342/8492981.

L'indirizzo di posta elettronica resta invece invariato: segreteria@asnnp.it.

NOMINATO UN CONSULENTE PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

Con determina del 27 gennaio 2021 il Presidente dell'A.S.N.N.I.P. dott. Paolo Pedrazzoli ha stipulato con l'avvocato Cipolla del Foro di Roma contratto di consulenza per la gestione delle pratiche e degli adempimenti relativi alla tutela della Privacy e per l'eventuale incarico di Responsabile protezione dati (D.O.P.)

CASSE PROFESSIONALI QUADRO DI SINTESI 2019 SULLE POLITICHE DI INVESTIMENTO

Il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensioni - COVIP, Mario Padula, ha presentato

a fine 2020 presso la sede dell'Autorità il "Quadro di sintesi" dei dati relativi al patrimonio delle Casse professionali e alla loro gestione finanziaria nel 2019 con i confronti rispetto agli anni precedenti.

Il report - pubblicato sul sito della COVIP (www.covip.it) - fornisce il quadro degli aspetti più significativi che caratterizzano le risorse detenute dalle Casse, integrando le informazioni aggregate con elementi e aspetti di dettaglio riferiti ai singoli portafogli.

Le risorse complessive del settore a valore di mercato alla fine del 2019 sono pari a 96 miliardi di euro. Su base annuale la crescita media è stata del 7%, più marcata nei primi quattro anni (7,9% in media dal 2011 al 2014) rispetto al periodo successivo (6,2%).

Dal 2011 al 2019 le risorse complessive del settore a valore di mercato sono cresciute di 40 miliardi (da 55,7 agli attuali 96 miliardi).

A fronte dei valori riscontrati nell'aggregato, permangono divergenze, anche ampie, nelle attività e nelle dinamiche di crescita delle singole Casse di previdenza: le 5 Casse di dimensioni più grandi detengono il 73,8 % dell'attivo totale.

Nella media dell'intero periodo di osservazione, le prime 4 Casse di previdenza hanno mostrato tassi di crescita dell'attivo superiori a quello generale, variando dal 7,3% al 13,4% su base annua.

A spiegare le diverse dimensioni dell'attivo concorrono diversi fattori, quali ad esempio le differenze tra i saldi previdenziali che dipendono dai regimi contributivi e prestazionali, oltre che dalle caratteristiche reddituali e socio-demografiche delle diverse platee di riferimento delle Casse.

Nel 2019 il flusso complessivo dei contributi al netto delle prestazioni si è attestato a 3,3 miliardi di euro rispetto ai 3,5 dell'anno precedente; a fronte di 10,7 miliardi (10,4 nel 2018) di contributi incassati, sono state erogate prestazioni per 7,4 miliardi (6,9 nel 2018).

Tra le singole Casse, nelle prime 5 si concentra l'83,8% del saldo tra contributi e prestazioni, pari a 2,8 miliardi di euro.

Per due di esse, Cassa geometri e Inpgi-gestione AGO, le prestazioni superano i contributi.

In tutti gli altri casi, la differenza è positiva, con un'ampiezza variabile tra Casse e che in rapporto all'attivo varia tra lo 0,4% (Enpaia) e l'8,3% (Enpapi).

La composizione dell'attivo

- gli investimenti immobiliari, pari a 20 miliardi

- di euro (19,7 nel 2018), subiscono una flessione in percentuale dell'attivo (20,8% contro 22,6%); tra le diverse componenti, diminuisce l'incidenza delle quote di fondi immobiliari (dal 16,4% al 15,7%) e prosegue la discesa del peso degli immobili detenuti direttamente (dal 5,6% al 4,6%);
- gli investimenti in titoli di debito, pari a 36,5 miliardi di euro (32,6 nel 2018), formano il 38% dell'attivo con un aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 2018; tra le diverse componenti, diminuiscono gli investimenti diretti (dal 22,5% al 21,4%) e aumentano quelli sottostanti gli OICVM (dal 15% al 16,5%);
 - gli investimenti in titoli di capitale, pari a 16,8 miliardi di euro (13,8 nel 2018), costituiscono il 17,5 % dell'attivo, in aumento rispetto al 15,9% del 2018; l'aumento è più consistente per gli investimenti sottostanti gli OICVM (dal 7,7% al 9,1%) rispetto agli investimenti diretti (dall'8,2% all'8,4%).

I portafogli delle Casse

Persiste la sensibile variabilità ed eterogeneità tra le Casse nella composizione delle attività investite. In particolare, il campo di variazione delle quote detenute è elevato per i titoli di Stato (tra 0-72%, la metà dei casi con percentuali comprese tra il 6% e il 23%), per gli OICVM (tra 0-81%, la metà dei casi tra il 16% e il 44%).

Una dispersione si rileva anche per i fondi immobiliari (0-66%, la metà dei casi tra il 7% e il 21%) e gli immobili, comprensivi delle partecipazioni in società immobiliari controllate (0-42%, la metà dei casi compresi tra l'1% e il 14%).

Gli investimenti nell'economia italiana, raffronto tra Casse e Fondi pensione

Il risparmio previdenziale intermediato da Casse di previdenza e Fondi pensione a fine 2019 ha raggiunto 281,1 miliardi di euro, il 15,7 % del Pil: 96 miliardi di euro fa capo alle Casse di previdenza e 185,1 miliardi ai Fondi pensione.

Gli investimenti domestici delle Casse di previdenza ammontano a 34,8 miliardi di euro, il 36,3 % delle attività; la percentuale risulta in diminuzione di 3,9 punti rispetto al 2018; gli investimenti non domestici si attestano a 46,1 miliardi, corrispondenti al 48% del totale, 4,1 punti percentuali in più rispetto al 2018.

Nell'ambito degli investimenti domestici, restano predominanti gli investimenti immobiliari (18,5 miliardi di euro, il 19,3% delle attività totali) e i

titoli di Stato (7,8 miliardi di euro, l'8,1% delle attività totali).

Rispetto al 2018 l'incidenza sul totale delle attività per la componente immobiliare registra un calo del 2,2%, che è invece del 2,4% per i titoli di Stato.

Gli investimenti domestici dei fondi pensione si attestano a 40,3 miliardi di euro, in calo di un punto rispetto all'anno precedente.

Gli investimenti non domestici totalizzano a 99 miliardi di euro, il 65,9% dell'attivo netto, il 3,4% in più rispetto al 2018.

Complessivamente al netto degli investimenti immobiliari e dei titoli di Stato, le risorse finanziarie destinate alle imprese italiane possono essere calcolate in 11,8 miliardi di euro (9,8 nel 2018), così suddivisi: 6,6 (5,4 nel 2018) investiti dalle Casse di previdenza e 5,2 (4,4 nel 2018) impiegati dai Fondi pensione.

Aspetti regolamentari e organizzativi delle Casse in materia di investimenti

Continua a registrarsi tra le Casse una marcata eterogeneità degli assetti organizzativi, riconducibile in parte all'accentuata diversità rispetto a dimensioni e politiche di investimento adottate.

Una situazione, e gli effetti sottostanti, che si sarebbe potuta affrontare efficacemente con l'adozione del regolamento per disciplinare le modalità di investimento delle risorse, i conflitti di interesse e la banca depositaria.

Ma dopo nove anni il provvedimento sugli investimenti non risulta ancora adottato.

Le Casse sono così gli unici investitori istituzionali privi di una regolamentazione unitaria, nonostante gestiscano risparmio previdenziale obbligatorio.

Col risultato che continua ad ampliarsi il divario regolamentare tra Casse e Fondi pensione, anche per effetto dell'incidenza per questi ultimi della disciplina comunitaria (IORP II).

L'emanazione del regolamento fornirebbe invece una cornice normativa oggettivamente necessaria per favorire il processo di rafforzamento di procedure e assetti organizzativi professionali e tecnici delle Casse, ma anche sufficientemente flessibile da assicurare ai singoli enti l'adozione di scelte gestionali autonome e responsabili, in ragione delle rispettive specificità.

Per le Casse - ha spiegato il presidente Mario Padula nelle sue considerazioni alla presentazione di questo rapporto COVIP - la gestione finanziaria delle risorse costituisce elemento centrale del-

la propria attività: per poter operare nell'attività di investimento attraverso processi di lavoro trasparenti e documentati, e insieme efficienti e dinamici, il presidio prudenziale nell'attività di selezione dei gestori, piuttosto che nel mero ricorso a procedure di evidenza pubblica, è dato dall'effettiva esistenza di procedure idonee a garantire coerenza tra obiettivi e modalità gestionali e criteri di scelta dei gestori, attraverso una trasparente comparazione delle offerte contrattuali e dei costi applicati, assistita nel merito da robuste valutazioni istruttorie.

La possibilità di procedere ad una semplificazione attraverso l'eliminazione delle procedure di evidenza pubblica (per la selezione dei gestori) presuppone necessariamente l'adozione della complessiva regolamentazione in materia di criteri e limiti di investimento, nel rispetto della quale gli enti siano tenuti a definire in maniera puntuale i processi decisionali relativi alla gestione delle risorse, compresa la scelta dei gestori.

Il completamento del quadro regolamentare favorirebbe infatti finalmente il rafforzamento strutturale delle Casse, rendendone più efficace l'operatività in un ambito, quello delle scelte di investimento, fortemente sollecitato dalla complessità dei mercati finanziari.

Dal rafforzamento strutturale dipende anche il ruolo che le Casse professionali, come i Fondi pensione, possono svolgere per lo sviluppo dei mercati finanziari e la crescita dell'economia, ovviamente avendo sempre riguardo all'interesse degli iscritti in una prospettiva di carattere previdenziale.

Per esercitare pienamente questo ruolo occorrono soggetti in grado di adottare decisioni rese sempre più complesse dall'evoluzione continua degli strumenti di investimento e dello stesso universo investibile, che ora, anche con riguardo al nostro Paese, comincia ad includere attività non tradizionali, caratterizzate da un più elevato grado di illiquidità.

Per favorire lo sviluppo di iniziative destinate al finanziamento della crescita delle imprese e delle infrastrutture del nostro Paese, le scelte e le responsabilità che competono ai singoli enti devono infatti perseguire precisi obiettivi, inquadrandosi in una cornice normativa adeguata e stabile e inserendosi nel contesto di politiche economiche e finanziarie a sostegno della ripresa, capaci di individuare con lungimiranza le migliori soluzioni

in un piano strategico di interventi.

Il tutto, avvalendosi di un'offerta di strumenti finanziari realmente capace di canalizzare risorse verso un'economia come quella italiana, oggi caratterizzata da un tessuto industriale fortemente parcellizzato e da un mercato dei capitali di dimensioni ridotte nel confronto internazionale.

CUD TELEMATICO

Anche quest'anno l'A.S.N.N.I.P., previa richiesta scritta dei pensionati (iscritti e non iscritti alla nostra Associazione), è disponibile a prelevare dal sito della Cassa Nazionale del Notariato il C.U.D. che non viene più trasmesso ai pensionati in forma cartacea, ma è scaricabile solo via internet.

Le richieste di assistenza saranno esaudite in stretto ordine di arrivo; ovviamente, avranno la precedenza quelle degli iscritti rispetto a quelle dei non iscritti.

Chi fosse interessato a tale servizio, svolto dalla nostra Associazione in forma totalmente gratuita, dovrà contattare telefonicamente o via e-mail la segreteria dell'A.S.N.N.I.P. per richiedere la lettera di incarico che dovrà poi rispedire dopo averla compilata.

LA PAROLA AGLI ASSOCIATI

Il Consiglio Direttivo dell'A.S.N.N.I.P. sollecita tutti i Notai, pensionati o in esercizio, così come tutti gli altri iscritti alla nostra Associazione, a collaborare inviando interventi scritti aventi ad oggetto riflessioni, proposte o suggerimenti in merito a problemi e necessità dei titolari di Pensione diretta o indiretta e degli altri aventi diritto a prestazioni erogate dalla Cassa Nazionale del Notariato; tali interventi verrebbero pubblicati - a richiesta anche in forma anonima - sul nostro Notiziario all'interno di questa rubrica espressamente dedicata ai lettori. Gli interventi potranno essere inviati via posta alla redazione del Notiziario in 29121 Piacenza, Via San Donnino n°23 al fax 0523/337656 o all'indirizzo di posta elettronica:

a.guidotti@studio-legale-guidotti.it